



TRIBUNALE BRESCIA

SEZIONE LAVORO

782/13 Sent

1957/12 R.G. Cont.

5917/13 Cont.

REPUBBLICA ITALIANA
 TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Maria Vittoria Azzollini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1957/2012 R.G. promossa

Da:

FIOM BRESCIA, con gli avv. FERRARI ALESSANDRA e RAGUSA GIUSEPPE

PARTE ATTRICE

contro:

CEMBRE SPA, con gli avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, FAVALLI GIACINTO, MARESCA ARTURO e COLLIA FILIPPO

PARTE CONVENUTA

Oggetto: opposizione a decreto ex art. 28 stat. lav.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18-6-2012 la FIOM di Brescia presentava opposizione avverso il decreto in data 31-5-2012 con cui il Tribunale di Brescia aveva rigettato il proprio ricorso ex art. 28 stat. lav. ritenendo non sussistente l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla Cembre spa che si era rifiutata di dare seguito alle cessioni parziali del credito retributivo disposte da 29 suoi iscritti al fine di assolvere al pagamento del contributo associativo, invocando l'applicazione sia dell'art. 7 del CCNL del 2008, ritenendolo ultrattivo, che dell'art. 1260 cc.

pagina 1 di 8

La Cembre spa chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del decreto opposto negando l'ultrattività del suddetto CCNL in quanto scaduto e sostituito dal CCNL del 2009, applicabile alla generalità dei suoi dipendenti, anche se non sottoscritto dalla FIOM, sostenendo l'inapplicabilità dell'istituto della cessione del credito, alla luce delle modifiche apportate al DPR 180/1950 dalle finanziarie del 2005 e del 2006 e dal DL 35/2005 conv. nella l. 80/2005 e negando in ogni caso l'antisindacalità del suo comportamento; in subordine eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 1260 cc e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al rimborso delle spese che doveva sostenere per dare seguito alle cessioni parziali dei crediti dei lavoratori che ne avevano fatto richiesta.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

In seguito all'abrogazione referendaria dei c. 2 e 3 dell'art. 26 stat. lav. non sussiste più un obbligo legale per il datore di lavoro di versare, per conto dei lavoratori associati, le quote sindacali da trattenersi sulla retribuzione.

Si deve quindi verificare se sia individuabile un obbligo contrattuale in tal senso.

Non soccorre in tal senso l'art. 7 del CCNL del 2008 in quanto tale CCNL è stato disdettato da Finmeccanica e sostituito dal nuovo CCNL del 2009 non sottoscritto dalla FIOM. Peraltro fino al 31-12-2011, data di originale scadenza del CCNL, la Cembre spa ha continuato ad effettuare le trattenute e i versamenti alla FIOM, le cui domande infatti ineriscono al periodo successivo.

D'altra parte la c.d. clausola di ultrattività di cui all'art. 2 sez. 3 del CCNL del 2008 prevede che "in caso di disdetta il presente accordo resterà in vigore fino a che non sia sostituito dal successivo contratto nazionale". Nel caso di specie vi è stata la sostituzione da parte del CCNL 2009 che, a prescindere dalle sigle

firmatarie, per la sua natura di contratto collettivo, è efficace nei confronti di tutti i dipendenti della convenuta, a qualunque sindacato siano iscritti e anche se non siano iscritti ad alcun sindacato.

Si deve a questo punto verificare se l'obbligo contrattuale possa discendere dall'art. 1260 cc.

Il problema deriva dall'estensione ai dipendenti privati, operata dal legislatore del 2005 e del 2006, delle limitazioni alle cessioni previste per i dipendenti pubblici dal DPR 180/1950.

Il DPR 180/1950, nella versione applicabile in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1 c. 137 della l. 311/2004, dall'art. 13 bis del DL 35/2005 conv. nella l. 89/2005 e dell'art. 1 c. 346 e 347 l. 266/2005, è composto da tre titoli, il I -artt. da 1 a 5- rubricato "del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni" contenente regole generali, il II -artt. da 6 a 50- rubricato "della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello Stato" e il III -artt. Da 51 a 57- rubricato "della cessione degli stipendi e dei salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato e dei dipendenti di soggetti privati".

Quanto al titolo I, per quello che qui interessa, l'art. 1 pone un divieto generalizzato di cessione, ma consente eccezioni da parte dei successivi articoli e da parte di altre disposizioni di legge e l'art. 5 prevede la possibilità di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario".

Quanto al titolo II, che come già detto riguarda solo gli statali, sempre per quello che qui interessa, l'art. 6 disciplina anch'esso, più in dettaglio, la possibilità di contrarre prestiti ai sensi dell'art. 5.

Quanto al titolo III, che riguarda tutti gli altri dipendenti sia pubblici che privati, gli artt. 51 e 53 disciplinano anch'essi la possibilità di contrarre prestiti e gli istituti autorizzati a

concedere tali prestiti, mentre l'art. 52 disciplina la possibilità di "fare cessioni di quote di stipendio o di salario ..." senza alcun riferimento ai prestiti.

Per quanto riguarda l'art. 54, che prevede particolari garanzie per le cessioni di quote di stipendio o di salario, applicabili solo ai prestiti, lo stesso, pur essendo inserito nel titolo III, per effetto di una delle modifiche di cui all'art. 1 c. 137 l. 311/2004, si applica non più alle cessioni consentite "a norma del presente titolo", ma a quelle consentite "a norma del titolo II".

Se ne ricava che il legislatore del 2005 e del 2006, pur avendo esteso le limitazioni previste per i pubblici dipendenti anche ai dipendenti privati, in un'ottica di protezione generalizzata dal fenomeno dell'usura, ha mantenuto alcune differenze e una maggiore disponibilità per questi ultimi, che possono avvalersi della cessione del credito non solo per rimborsare prestiti, ma anche -o per pagare i contributi sindacali- (v. Corte d'Appello Torino 1105/2009 e altra giurisprudenza citata nel ricorso).

Del resto questa è l'unica interpretazione che non priva di significato l'art. 52 (che altrimenti si limiterebbe a ripetere una disciplina già completamente prevista negli altri articoli citati) che il legislatore non ha certo inteso abrogare, visto che ha continuato a modificarlo sia con l'art. 13 bis DL 35/2005 conv. nella l. 89/2005 che con l'art. 1 c. 346 l. 266/2005, rivelando di ritenerlo pienamente vigente.

Sul punto d'altra parte si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione sia nel 2005 a SS. UU. (peraltro con riferimento al testo previgente del DPR 180/1950) che nel 2012 (con riferimento espresso al testo modificato e attualmente vigente).

La sentenza 28269/2005 ha messo a punto alcuni principi in materia affermando: 1) il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 stat. lav. c. 2, e il susseguente DPR 313/1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo

trattenuta operata da datore di lavoro, ma hanno solo fatto venire meno il relativo obbligo; i lavoratori pertanto possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono; tale atto deve essere qualificato come cessione del credito; 2) in conseguenza di detta qualificazione non vi è necessità, in via generale, del consenso del debitore; 3) non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri; 4) il datore di lavoro che, in presenza di un atto di cessione del credito relativo alle quote sindacali rifiuti senza giustificazione di effettuare il versamento, pone in essere un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato cui aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

Le sentenze 2314 e 13886/2012 quanto allo ius superveniens, hanno ritenuto che la tesi secondo cui i lavoratori dipendenti "non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perché la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 DPR 182/1950 ... fa dire alla legge qualcosa di più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti" La sentenza prosegue affermando che "sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il

pagina 5 di 8

lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie; al contrario l'art.52 riguarda tutte le cessioni del credito dei lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito; la norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del numero dei cessionari; queste ultime specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari, tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento di quote associative".

La sentenza conclude osservando che "sarebbe molto strano del resto che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta ...) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale; il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito; l'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo". Deve quindi concludersi che vi è un obbligo per la Cembre spa di dare corso alle cessioni dei crediti retributivi de quibus e che il suo rifiuto, a prescindere dall'intento che l'ha mossa, costituisce comportamento antisindacale.

Quanto alla eccezione illegittimità costituzionale dell'art. 1260 cc. si ritiene la questione manifestamente infondata in quanto non si tratta di utilizzare surrettiziamente una norma generale per aggirare

la volontà abrogativa espressa dal referendum, ma di riconoscere la giusta portata di tale volontà, con i limiti propri dell'istituto referendario, come già riconosciuto dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sopra citate.

Per quanto riguarda infine la domanda riconvenzionale si osserva che la Cembre spa non ha dedotto l'eccessiva onerosità della cessione, ma ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della FIOM a rimborsare le spese che doveva sostenere per dare seguito alle cessioni parziali dei crediti dei lavoratori che ne avevano fatto richiesta, quantificandole in € 12,97 al mese per ogni cessione (oltre ad € 11,20 una tantum per l'apertura della pratica).

Non vi è peraltro ragione che la società debba fare dei singoli versamenti mensili, ben potendo provvedere agli stessi cumulativamente, avvalendosi della sua organizzazione amministrativa e degli strumenti bancari più snelli, contenendo ampiamente le spese esposte e riducendole fino a livelli verosimilmente insignificanti, tenuto anche conto del numero ridotto di lavoratori coinvolti (v. anche Cass. 9049/2011).

La domanda riconvenzionale non merita pertanto accoglimento.

All'accertamento dell'antisindacalita consegue la condanna della Cembre spa alla cessazione da tale comportamento e alla rimozione degli effetti ai sensi dell'art. 28 sta. lav. (dando seguito alle cessioni dei crediti disposte dai lavoratori in favore della FIOM di Brescia e comunicando il dispositivo della presente sentenza ai lavoratori interessati).

Considerando il carattere controverso della questione sottostante non si ritiene di dover adottare altre misure riparatorie.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: 1) in accoglimento dell'opposizione di cui al ricorso

pagina 7 di 8

depositato dalla FIOM di Brescia in data 18-6-2012 revoca il decreto opposto; 2) dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto da Cembre spa e per l'effetto ordina alla stessa di cessare da tale comportamento e rimuoverne degli effetti dando seguito alle cessioni dei crediti disposte dai lavoratori in favore della FIOM di Brescia; 3) ordina di comunicare ai lavoratori interessati del dispositivo della presente sentenza; 4) condanna la società a rifondere all'opponente le spese e competenze di causa che liquida in € 4.000 oltre accessori.

Brescia, 19 luglio 2013

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Maria Vittoria Azzollini



depositato nella Cancelleria
del TRIBUNALE DI BRESCIA

IL CANCELLIERE
Dott.ssa  Maria Vittoria Azzollini

19/7/13